

## TRIBUNALE DI PISA

### Il Giudice del Registro

Visti gli artt. 16 comma 6 del D.L. 185/2008 (convertito con L. 2/2009) e 5 comma 2 del D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012) che prescrivono, rispettivamente per le imprese costituite in forma societaria e per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, l'obbligo di comunicare al Registro Imprese competente per territorio il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

Vista la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico, emessa di concerto con il Ministero di Giustizia, registrata presso la Corte dei Conti in data 13 luglio 2015 e pubblicata sul sito istituzionale del MISE con la quale vengono dettate le modalità di controllo e verifica degli indirizzi PEC iscritti nel Registro delle Imprese;

Visto il provvedimento del 2 febbraio 2019 con il quale è stato disposto l'avvio del procedimento ex art. 2190 c.c. per l'iscrizione d'ufficio della cancellazione degli indirizzi di PEC che risultavano revocati da parte del gestore emittente;

Atteso che con il medesimo provvedimento il Giudice del Registro di Pisa disponeva, ai sensi dell'art. 8 comma 3 L. 241/1990, l'avvio dei relativi procedimenti di cancellazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pisa degli elenchi degli indirizzi PEC revocati, ordinando altresì la pubblicazione delle eventuali determinazioni assunte dal Conservatore del Registro delle Imprese sull'albo on-line della Camera di Commercio di Pisa nonché di un avviso sui quotidiani locali dell'avvio di detti procedimenti;

Vista la determina del Conservatore del Registro delle Imprese n. 46 del 2019 con la quale si precisano le modalità e i termini adottati dall'Ufficio al fine di istruire, sulla base delle indicazioni ricevute, i procedimenti di cancellazione degli indirizzi PEC revocati;

Ritenuto, nello specifico, che siano state esaustive allo scopo:

- la pubblicazione degli elenchi delle imprese aventi un indirizzo PEC irregolare sul sito istituzionale camerale all'indirizzo <https://www.pi.camcom.it/news/4572/Controlla-la-regolarita-della-tua-PEC-anno-2019.html> (determina del Conservatore n. 10 del 25 marzo 2019) per oltre 30 giorni;
- la pubblicazione della notizia relativa all'avvio dei procedimenti di cancellazione effettuata sui quotidiani locali 'Il Tirreno' e 'La Nazione' in data 28 aprile 2019;
- le ulteriori operazioni di sensibilizzazione concretizzatesi mediante predisposizione di un'apposita newsletter del Registro delle Imprese nel mese di aprile 2019 e alle comunicazioni effettuate nel corso del mese di marzo alle Associazioni di Categoria della provincia e all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa;

Rilevato pertanto che in data 29 marzo 2019 è stato pubblicato l'elenco delle imprese sulla posizione delle quali risultava un indirizzo PEC revocato e che risulta abbondantemente trascorso il termine di trenta giorni per provvedere alla sostituzione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

Vista la comunicazione dell'Ufficio del Registro del 21 ottobre 2019 prot. 20245 con la quale viene trasmesso l'elenco delle imprese che, nel termine indicato, non hanno provveduto alla cancellazione o alla variazione del proprio indirizzo;

Visto l'art. 2190 c.c.;

Considerato che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare la cancellazione dal Registro delle Imprese degli indirizzi di posta elettronica certificata per i quali è stato avviato il suddetto procedimento e che non hanno provveduto alla regolarizzazione nei modi e nei termini già ampiamente richiamati;

P.Q.M.


ordina l'iscrizione della cancellazione degli indirizzi di posta elettronica certificata inclusi nell'allegato alla comunicazione dell'Ufficio del Registro del 21 ottobre 2019 prot. 20245 facente parte integrante del presente provvedimento;

dispone che non sia dato corso all'ordine di iscrizione di cui sopra nei casi in cui si rilevi la variazione dell'indirizzo nelle more dell'esecuzione del presente provvedimento;

dispone infine che la Cancelleria provveda alla trasmissione del presente decreto all'Ufficio del Registro delle Imprese e che questi provveda ai sensi dell'art. 151 c.p.c. alla pubblicazione del presente decreto sul proprio sito istituzionale per 7 giorni, allo scadere dei quali inizieranno a decorrere i quindici giorni per l'eventuale presentazione del ricorso ai sensi dell'art. 2192 c.c.

Pr. 21.10.2019

IL GIUDICE DELEGATO  
Dr. Giovanni ZUCCONI



DEPOSITATO

21/10/19

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

simonetta

